



D.L. 73/2018: Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari

A.C. 764

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	764
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	22 giugno 2018
Commissione competente :	II Giustizia
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro

Il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del **tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari**. Come specificato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'intervento si è reso necessario a seguito della dichiarata **inagibilità** – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) - **degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari**. Fondamento dell'adozione del decreto è quindi l'oggettiva impossibilità di celebrazione delle udienze penali derivante dalla sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse. La predetta relazione illustrativa precisa altresì, in merito all'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che le stesse coprono «un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per la individuazione e la effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti».

Contenuto

Il provvedimento consta di tre articoli.

L'**articolo 1, comma 1**, stabilisce **fino al 30 settembre 2018**, la **sospensione**:

- **dei processi penali pendenti**, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari;
- **del corso della prescrizione**. E' infatti fatta salva l'applicazione dell'art. 159 c.p. che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge.

Per i **procedimenti penali pendenti** il decreto-legge sospende:

- **i termini** di durata delle **indagini preliminari**;
- **i termini** previsti dal codice processuale penale **a pena di inammissibilità e di decadenza**;
- **i termini** per la presentazione di **reclami e impugnazioni**.

Sospensione di
termini e
procedimenti
penali

Con specifico riferimento alla presentazione dei reclami, si osserva che, nel codice di procedura penale, gli unici riferimenti all'istituto del reclamo sono:

- nell'art. 410-bis, il quale disciplina il possibile reclamo (davanti al tribunale in composizione monocratica) da parte dell'interessato per nullità del decreto o dell'ordinanza di archiviazione adottata dal GIP;
- nell'art. 371-bis circa la reclamabilità, davanti al PG della cassazione, del decreto motivato con cui il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dispone l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine o della ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

Si ricorda che la sospensione dei termini per la proposizione di reclami ed impugnazioni era

contenuta altresì nell'[art. 49 del decreto-legge n. 189/2016](#) (c.d. Decreto terremoto Italia centrale); tale articolo recava infatti disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini. In particolare il comma 7 dell'art. 49 faceva riferimento alla sospensione dei termini per la proposizione di reclami e impugnazioni.

Il decreto-legge si riferisce ai processi ed ai **procedimenti penali pendenti**, senza specificare a quale **data** gli stessi procedimenti debbano risultare pendenti. La relazione illustrativa precisa che l'intento del Governo è di riferirsi «ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione», evidentemente includendo anche i procedimenti sopravvenuti all'entrata in vigore del decreto-legge. *Si valuti l'opportunità di specificare nel testo l'effettivo ambito applicativo della sospensione.*

Il **comma 2 dell'articolo 1** contempla alcune **eccezioni alla sospensione** disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione **non opera**: Eccezioni

- per il **giudizio direttissimo** (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato);
- per la **convalida dei sequestri**.

Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, **la sospensione non opera**:

- in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo;
- nei procedimenti con **imputati in stato di custodia cautelare**. Si ricorda che l'art. 61 c.p.p. estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari; conseguentemente, la sospensione non opera altresì per gli indagati in stato di custodia cautelare. Solo in relazione a questi soggetti, peraltro, il comma 2 fa salve le previsioni dell'[art. 2, comma 1, della legge n. 742 del 1969](#) (*Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale*) consentendo la sospensione dei termini tra il **1° e il 31 agosto 2018** (periodo feriale), sempre che gli imputati o i loro difensori non decidano di rinunciarvi.

Infine, è stabilito che **la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera** per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di **criminalità organizzata e terrorismo**.

Una identica disposizione, relativa alla non operatività della sospensione dei termini delle indagini preliminari per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo, è contenuta nell'[articolo 2, comma 2, della citata legge n. 742 del 1969](#).

Come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, per delitti di criminalità organizzata, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, SS.UU. penali, sent. n. 26889 del 2016) «devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato».

Il riferimento ai **delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.** è ai delitti di grave allarme sociale previsti dai seguenti articoli del codice penale: 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all'acquisto e vendita di schiavi) e settimo comma (associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di 18 anni, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo su un minore di 18 anni e adescamento di minorenni); 416, associazione per delinquere finalizzata allo scopo di commettere i delitti di cui agli articoli 12, commi 3 e 3-ter del TU immigrazione (il comma 3 punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; il comma 3-ter punisce chi commette gli illeciti indicati a) per reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) al fine di trarne profitto, anche indiretto; 416, associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti); 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù); 601 (tratta di persone); 602 (acquisto e vendita di schiavi); 416-bis (associazione mafiosa), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso), 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione). Il comma 3-bis comprende, inoltre: i delitti commessi avvalendosi delle condizioni d'intimidazione previste dal vincolo associativo mafioso o al fine di agevolare l'attività delle stesse associazioni; i delitti previsti dagli articoli 74 del DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); 291-quater del DPR 43/1973, TU doganale (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Il riferimento ai delitti di cui all'art. 51, **comma 3-quater**, c.p.p. riguarda i soli delitti di terrorismo.

Il decreto-legge non prevede deroghe alla disciplina della sospensione in relazione agli **atti urgenti** da assumere nel corso del procedimento.

Diversamente, con riferimento alla sospensione nel periodo feriale, l'art. 2 della legge n. 742 del 1969 disciplina una procedura da seguire per poter comunque compiere atti urgenti nel corso delle indagini preliminari, con particolare riferimento agli accertamenti tecnici non ripetibili, e specifica inoltre che la sospensione dei termini non opera nelle ipotesi di atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p. (es. incidente probatorio).

L'**articolo 2** del decreto riguarda la clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 3** contiene la norma relativa **all'entrata in vigore**.

Relazioni allegate o richieste

Al disegno di legge di conversione sono allegate la relazione illustrativa, l'analisi tecnico normativa (ATN) e la relazione tecnica

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il decreto legge è adottato in relazione alla necessità di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del tribunale di Bari e della relativa procura della Repubblica, a seguito della dichiarata inagibilità degli immobili che li ospita.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, riguardando giurisdizione e norme processuali, costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 32

Camera: Progetti di legge n. 5

27 giugno 2018

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
D18073